

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ CENTRO STUDI E RICERCA

ACQUAVIVA DELLE FONTI

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

Ai sensi della Legge 07 Dicembre 2000, n. 383 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni è costituita un'Associazione di promozione sociale denominata «Università della Terza Età - Centro Studi e Ricerca di Acquaviva delle Fonti».

ART. 2

SEDE

L'Associazione ha sede legale in Acquaviva delle Fonti, in Piazza Garibaldi presso la Biblioteca Comunale.

ART. 3

FINALITÀ

Nella sua attività, l'Associazione si ispira e conforma le proprie azioni ai principi del volontariato e della solidarietà sociale, della trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa, così come fissati dalla Legge 07.12.2000, n. 383 e non ha alcun fine di lucro, neanche indiretto, e nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà sociale; altresì l'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale ed asindacale.

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale quella di:

- a) contribuire alla promozione culturale dei soci attraverso l'attivazione di corsi didattici di interesse culturale generale;
- b) favorire la partecipazione dei soci alla vita sociale attraverso la realizzazione di iniziative culturali e ricreative;
- c) operare confronti e sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e la cultura attuale;
- d) promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli scopi e delle finalità sociali.

ART. 4

PATRIMONIO ED ENTRATE SOCIALI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) beni mobili ed immobili che potranno divenire proprietà dell'Associazione;
- 2) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 3) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote sociali annuali e dai contributi versati dai soci;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

La quota associativa è intransmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

ART. 5

ESERCIZI FINANZIARI

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre.

ART. 6

BILANCIO

Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

L'Associazione non ha fini di lucro, pertanto è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

ART. 7

SOCI

I soci si distinguono in: FONDATORI; ORDINARI; SOSTENITORI; ONORARI

- 1- **Soci fondatori** sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendo il relativo atto. Essi sono tenuti a versare la quota associativa annuale, determinata di anno in anno dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo con possibilità di una maggiorazione non superiore al 20 per cento da un anno all'altro.
- 2- **Soci ordinari** sono quelli che partecipano alle attività dell'Associazione. Possono diventare soci ordinari tutti coloro i quali abbiano compiuto il 40° anno di età. Non sono richiesti titoli di studio. La nomina a socio ordinario avviene su domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda, l'aspirante socio si impegna ad osservare con lealtà lo Statuto dell'Associazione ed i conseguenti Regolamenti interni, nonché a versare la quota annuale associativa.
- 3- **Soci sostenitori** sono quelli che – essendo già soci ordinari – risulteranno essersi adoperati fattivamente, e per un congruo periodo di tempo per il perseguimento delle finalità istituzionali e dichiarino la piena disponibilità a collaborare attivamente all'organizzazione delle attività didattiche e culturali. La nomina a socio sostenitore avviene con delibera del Consiglio Direttivo, al quale è demandato in via esclusiva il preventivo accertamento dei requisiti innanzi accennati. I soci sostenitori sono tenuti al versamento della quota annuale.
- 4- **Soci onorari** sono coloro i quali hanno reso servizi di particolare utilità ed importanza per la vita dell'Associazione. La nomina a socio onorario avviene con delibera dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Ogni socio ha diritto di voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative secondo le modalità previste dal regolamento interno. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.

I Soci fondatori, sostenitori ed ordinari hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, oltre ad avere diritto alla frequenza dei corsi didattici.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.

ART. 9

RECESSO ED ESCLUSIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

1. decesso;
2. dimissioni: chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso;
3. morosità: previo invito al pagamento da parte del Consiglio Direttivo;
4. motivi di «indegnità»: qualsiasi condotta che si concretizzi, direttamente o indirettamente, in attività di propaganda elettorale comporterà la perdita dello status di socio;
5. motivi di incompatibilità: i soci non possono rivestire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel caso in cui ricoprano la carica di componente del Parlamento Europeo o del Parlamento Italiano o del Consiglio Regionale Pugliese o della Provincia di Bari o del Comune di Acquaviva delle Fonti, e cariche direttive in altre associazioni. L'Assunzione di una di tali cariche comporta l'automatica decadenza della carica rivestita nell'Associazione. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, previo esercizio del diritto di opzione da parte dell'interessato. E' fatto divieto ai soci, a qualsiasi categoria appartengano, di esercitare all'interno dell'Associazione attività di propaganda elettorale in favore di singoli candidati, partiti o movimenti politici.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire il Collegio arbitrale di cui all'articolo 21 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, distinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

ART. 10

ATTESTATI DI FREQUENZA E PROFITTO

L'Università della terza età potrà rilasciare attestati di frequenza che avranno valore puramente morale, salvo che in futuro non venga riconosciuto un maggior valore dallo Stato e/o dalla Regione.

ART. 11

FEDERAZIONI

L'Associazione può operare, su decisione del Consiglio Direttivo, in collaborazione con altre associazioni ed enti, pubblici o privati, anche non nazionali, che perseguano scopi o finalità analoghi e di uguale valore sociale; può altresì federarsi con organismi similari mantenendo però la propria individualità ed autonomia organizzativa ed amministrativa.

ART. 12

SEZIONI STACCATE

Con decisione del Consiglio Direttivo, l'Associazione può costituire in altri comuni «Sezioni staccate» le quali dovranno darsi regolamenti propri e provvedere alla propria autonomia finanziaria ed organizzativa.

ART. 13

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 14

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. E' convocata normalmente almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci e tutte le volte che sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci con diritto al voto. La convocazione dell'Assemblea Generale, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed avviene mediante avvisi individuali oppure mediante affissione dell'avviso nella sede sociale o in quella didattica, con anticipo di almeno dieci giorni. L'Assemblea elegge di volta in volta il presidente della seduta.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Compiti dell'Assemblea ordinaria:

- approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
- determinare l'importo della quota sociale annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Collegio dei revisori;
- nominare il Collegio arbitrale nel caso di controversie;
- se del caso, deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- approvare eventuali regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione se è presente (fisicamente o per delega) la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega, non computandosi gli astenuti.

Compiti dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione ed alla contestuale nomina del Commissario liquidatore, che procederà a quanto previsto nell'art. 19 con assoluta pienezza di poteri.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da sette soci eletti dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno quattro componenti ed a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

Della riunione verrà redatto apposito verbale da conservare agli atti previa numerazione progressiva annuale e sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Il verbale di seduta viene proposto all'approvazione del Consiglio all'inizio della seduta successiva.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione, senza alcuna limitazione. Il Consiglio Direttivo procede, se necessario:

- a) alla nomina di collaboratori determinandone un eventuale compenso;
- b) alla nomina del Comitato scientifico;
- c) alla nomina del Comitato didattico;
- d) all'approvazione del programma annuale delle attività culturali, sociali e ricreative proposto dal comitato didattico.

Decade dalla carica il componente del Consiglio Direttivo che risulta assente ingiustificato per cinque sedute consecutive.

ART. 16

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo predisporre e sottoporre all'Assemblea Generale un Regolamento interno per il buon funzionamento dell'attività associativa alla cui osservanza sono obbligati tutti i soci.

ART. 17

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituiti da tre soci eletti dall'Assemblea. Il Collegio dura in carica tre anni. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e verificare ogni anno la consistenza di cassa, redigendo una relazione al bilancio annuale da presentare all'Assemblea. Essi potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di controllo e verifica dei documenti. L'incarico del Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

ART. 18

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata a tempo illimitato.

ART. 19

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo – pagati gli eventuali debiti – sarà devoluto a favore di associazioni analoghe che perseguano le stesse finalità della Università della terza età così come previsto anche dalla Legge 07.12.2000, n. 383. A ciò dovrà provvedere il Commissario liquidatore nominato ai sensi del precedente art. 14.

ART. 20

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Soltanto al Commissario Liquidatore, qualora siano previsti adempimenti particolarmente gravosi nella procedura di liquidazione, potrà essere attribuito dall'Assemblea Generale un compenso, adeguato alla gravosità degli impegni, con lo stesso provvedimento di nomina.

Il presente Statuto viene allegato all'Atto Costitutivo, di cui è parte integrante e sostanziale, dopo essere stato letto ed approvato dall'Assemblea Generale dei soci.

ART. 21

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'organizzazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dall'assemblea. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 giorni.

ART. 22

DISPOSIZIONI FINALI

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla Legge 07.12.2000, n. 383, alla Legge 11.08.1991, n. 266, alla L.R. 26.07.2002, n. 14 e successivo Regolamento del 25.11.2004, n. 8, al D.Lgs. 04.12.1997, n. 460 e alle loro successive modificazioni o integrazioni. Si richiedono le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della Legge 11.08.1991, n. 266.

Statuto approvato in data 18.06.1999, modificato in data 27.09.2001 ed in data 18.02.2011.

Acquaviva delle Fonti, 18 Febbraio 2011